

dossier

XIX Legislatura

10 novembre 2025

Requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista

Atto del Governo n. 343

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 589



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

Tel. 06 6760-3266 - ✉ st_affarisociali@camera.it ✕ – [@CD_sociale](https://www.instagram.com/CD_sociale)

Atti del Governo n. 343

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AS0468

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	----------

CONTENUTO DELLA DIRETTIVA	5
--	----------

SCHEDA DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	9
▪ Articolo 2 (<i>Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	13
▪ Articolo 3 (<i>Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	16
▪ Articolo 4 (<i>Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	19
▪ Articolo 5 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	21

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione della [direttiva \(UE\) 2024/782 della Commissione del 4 marzo 2024](#) (sul contenuto della direttiva cfr. *infra*), che modifica la [direttiva 2005/36/CE](#)¹ del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.**

La citata direttiva n. 36/2005 è stata recepita in Italia con il [D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206](#) recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.”

In base all'articolo 2 del decreto, il campo di applicazione dello stesso riguarda i cittadini degli Stati membri dell'UE che desiderano esercitare in Italia una **professione regolamentata**, avvalendosi di qualifiche professionali ottenute in uno degli Stati membri. Questi individui possono operare come lavoratori dipendenti o autonomi, inclusi i liberi professionisti, purché le loro qualifiche li abilitino all'esercizio della professione nello Stato membro di origine. È importante notare che questa normativa non si estende ai cittadini dell'UE in possesso di qualifiche professionali acquisite al di fuori dell'Unione Europea.

Le professioni regolamentate sono quelle per cui l'accesso e l'esercizio sono vincolati al possesso di specifiche qualifiche professionali, come definito dalla relativa normativa di settore. Questo significa che per esercitare tali professioni in Italia, è indispensabile il riconoscimento legale del proprio titolo di studio e delle qualifiche professionali ottenute all'estero. Al contrario, per le professioni non regolamentate, l'accesso e l'esercizio non richiedono il superamento di un esame di stato, né l'iscrizione a un ordine o albo professionale. In questi casi, non esistono requisiti normativi specifici per l'utilizzo di titoli di studio o qualifiche straniere, lasciando al datore di lavoro la discrezione di valutare l'adequatezza della qualifica professionale ottenuta all'estero.

Pertanto, allo scopo di favorire la libera circolazione delle persone all'interno dell'UE, il decreto legislativo n. 206/2007 stabilisce **le regole per il riconoscimento di qualifiche acquisite in altri Stati membri**, prevedendo procedure semplificate o, quando necessario, la possibilità di richiedere **misure compensative** come esami o tirocini di adattamento per colmare eventuali lacune formative.

Le qualifiche possono essere riconosciute direttamente se la formazione è equivalente; se la formazione non è del tutto equivalente, possono essere richieste

¹ Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

misure compensative, consistenti in un esame attitudinale o un periodo di tirocinio, a seconda della professione e della differenza formativa.

In Italia, in linea con la Direttiva 2005/36/CE dell'Unione Europea, il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all'estero è affidato esclusivamente ai Ministeri, in funzione della specifica disciplina professionale. Questo approccio centralizzato assicura che il processo di valutazione sia uniforme, trasparente e conforme ai più alti standard qualitativi, garantendo al contempo la protezione del pubblico e il mantenimento della qualità professionale all'interno del mercato del lavoro italiano. A seconda della professione per cui si richiede il riconoscimento, il ministero competente varia: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per le professioni accademiche; il Ministero della Salute per quelle sanitarie; il Ministero della Giustizia per le professioni legali; e il Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni tecniche e commerciali. Questi organi governativi operano seguendo criteri e procedure dettagliate per valutare le qualifiche estere, assicurando che i professionisti che desiderano esercitare in Italia soddisfino gli standard e i requisiti specifici previsti dalla legislazione italiana e dalle normative professionali.

Secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo, il **Ministero della salute** è l'Autorità competente al riconoscimento delle **qualifiche professionali sanitarie** già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Con la [direttiva delegata UE 2024/782](#) della Commissione (cfr. *infra*), del 4 marzo 2024, sono **stati rivisti i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra e farmacista**, con conseguente modifica delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda tali professioni.

L'articolo 2 della direttiva UE 2024/782 prevede il termine del 4 marzo 2026 per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima.

Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da **5 articoli e da un Allegato**, dà attuazione alla citata Direttiva n. 782/2024, arrecando modifiche puntuali a diversi articoli del citato D.Lgs n. 206/2007 (cfr. *infra*).

CONTENUTO DELLA DIRETTIVA

[La direttiva delegata \(UE\) 2024/782](#), adottata dalla Commissione europea il 4 marzo 2024, modifica, con specifico riferimento ai requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista di base e di farmacista, [la direttiva 2005/36/CE](#), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (riconoscimento, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, del possesso di una qualifica professionale conseguita in altri Paesi dell'Unione). Le modifiche si basano su tre studi, inerenti alle esigenze di aggiornamento dei requisiti suddetti, alla luce del progresso scientifico e tecnologico. Tali modifiche consistono, oltre che in alcuni interventi formali, nell'introduzione di ulteriori requisiti della formazione (posti al fine del riconoscimento suddetto).

Il termine per il recepimento della presente direttiva (UE) 2024/782 è posto al 4 marzo 2026.

Le modifiche relative alla formazione degli infermieri responsabili dell'assistenza generale – modifiche stabilite dalla novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 1), della presente direttiva (UE) 2024/782 – consistono, oltre che in alcuni interventi formali, nell'introduzione dei seguenti requisiti (che devono essere garantiti, da parte del percorso formativo, al fine del riconoscimento suddetto):

- l'acquisizione **della capacità di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare** i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessità di condurre uno stile di vita sano;
- l'acquisizione della capacità di sviluppare un approccio efficace alla *leadership* e di capacità decisionali;
- la conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.

La novella di cui al successivo punto 4) modifica l'allegato V della citata direttiva 2005/36/CE, e successive modificazioni, con riferimento ai requisiti inerenti al programma di studi.

Le modifiche relative alla formazione dei dentisti di base – modifiche poste dalla novella di cui al punto 2) del suddetto articolo 1, primo comma – consistono, oltre che in alcuni interventi formali, nell'introduzione del seguente requisito (che deve essere garantito, da parte del percorso formativo, al fine del riconoscimento suddetto):

- un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.

La novella di cui al successivo punto 4) modifica il citato allegato V della direttiva 2005/36/CE, con riferimento ai requisiti inerenti al programma di studi.

Le modifiche relative alla formazione dei farmacisti – modifiche poste dalla novella di cui al punto 3) del suddetto articolo 1, primo comma – consistono, oltre che in alcuni interventi formali, nell'introduzione dei seguenti requisiti (che devono essere garantiti, da parte del percorso formativo, al fine del riconoscimento suddetto):

- un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all'applicazione pratica;
- le conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
- le conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione; la conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e le competenze relative all'applicazione pratica.

La novella di cui al successivo punto 4) modifica il citato allegato V della direttiva 2005/36/CE, con riferimento ai requisiti inerenti al programma di studi.

Come detto, il termine per il recepimento della presente direttiva (UE) 2024/782 è posto al 4 marzo 2026.

Schede di lettura

Articolo 1

(Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 1 modifica l'articolo 38 del [D.L.gs. n. 206 del 2007](#)² relativo alla **formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale**.

La relazione illustrativa evidenzia che tale modifica deriva dallo studio sugli infermieri responsabili dell'assistenza generale, che ha condotto all'individuazione dei progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri dell'UE e negli Stati EFTA³, di cui non si tiene conto o non si tiene sufficientemente conto negli attuali requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE⁴.

In particolare, l'articolo in commento **sostituisce il comma 6** del citato **articolo 38 del D.Lgs. n. 206 del 2007**⁵, aggiungendo nel programma di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale l'acquisizione delle seguenti conoscenze e capacità:

- capacità di fornire **cure infermieristiche incentrate sulla persona** e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate riguardo all'autoassistenza e all'importanza di uno stile di vita sano;
- sviluppo di efficaci **capacità decisionali** e di approccio alla **leadership**;
- **conoscenza delle innovazioni tecniche** riguardanti l'assistenza sanitaria e infermieristica.

Si ricorda che in base al comma 3 del citato articolo 38 del D.Lgs. n. 206 del 2007 la formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS (Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti), consistenti in almeno 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. Mediante l'insegnamento teorico (comma 4) gli aspiranti infermieri acquisiscono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali elencate nei commi 6 e 6-bis del medesimo articolo 38 (cfr. *infra* testo a fronte). L'insegnamento clinico (comma 5) consente al

² Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

³ L'EFTA (Associazione europea di libero scambio) conta attualmente quattro Paesi membri: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

⁴ Recepita con il D.Lgs. n. 206 del 2007, oggetto di modifica da parte dello schema di decreto in esame.

⁵ Recependo le modifiche apportate dall'articolo 1, num. 1), della direttiva (UE) 2024/782 all'articolo 31, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE.

candidato infermiere di apprendere le capacità di pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite.

Per una puntuale ricognizione delle modifiche introdotte dal presente articolo si veda il seguente testo a fronte.

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania (D.Lgs. n. 206 del 2007)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.G. n. 343 del 2025
Art. 38 (Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale)	Art. 38 (idem)
Commi da 1 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
<p>6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:</p> <p>a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;</p> <p>b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;</p> <p>c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica</p>	<p>6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilità seguenti:</p> <p>a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;</p> <p>b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;</p> <p>c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica</p>

<p><i>Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania (D.Lgs. n. 206 del 2007)</i></p>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.G. n. 343 del 2025
<p>dei pazienti;</p> <p>d) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;</p> <p>e) un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario.</p>	<p>dei pazienti;</p> <p>d) la capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario;</p> <p>e) la capacità di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessità di condurre uno stile di vita sano;</p> <p>f) la capacità di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacità decisionali;</p> <p>g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.</p>
<p>6-bis. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:</p> <p>a) la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della</p>	<p><i>Identico</i></p>

<i>Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania (D.Lgs. n. 206 del 2007)</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.G. n. 343 del 2025
<p>pratica professionale;</p> <p>b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e);</p> <p>c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);</p> <p>d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;</p> <p>e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;</p> <p>f) la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;</p> <p>g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;</p> <p>h) la competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale.</p>	

Articolo 2 **(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)**

L'articolo 2 modifica l'articolo 41 del [D.Lgs. n. 206 del 2007](#)⁶ relativo alla **formazione dell'odontoiatra**.

La relazione illustrativa evidenzia che tale modifica deriva dallo studio sugli odontoiatri, che ha condotto all'individuazione dei progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri dell'UE e negli Stati EFTA⁷, di cui non si tiene conto o non si tiene sufficientemente conto negli attuali requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE⁸.

In particolare, l'articolo in commento **sostituisce il comma 3** del citato **articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007**⁹, aggiungendo nel programma di formazione dell'odontoiatra l'acquisizione di un'adeguata conoscenza dell'**odontoiatria digitale** e della comprensione della sua **applicazione pratica**.

Si ricorda che in base al comma 2 del citato articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007 la formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS (Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti) equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Tali studi sono svolti presso un'università o sotto il controllo di un'università.

Le attività professionali dell'odontoiatra sono stabilite dall'articolo 1 della [legge n. 409 del 1985](#)¹⁰ (comma 5).

⁶ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

⁷ L'EFTA (Associazione europea di libero scambio) conta attualmente quattro Paesi membri: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

⁸ Recepita con il D.Lgs. n. 206 del 2007, oggetto di modifica da parte dello schema di decreto in esame.

⁹ Recepimento le modifiche apportate dall'articolo 1, num. 2), della direttiva (UE) 2024/782 all'articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.

¹⁰ Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

Per una puntuale ricognizione delle modifiche introdotte dal presente articolo si veda il seguente testo a fronte.

<i>Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania (D.Lgs. n. 206 del 2007)</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 2 dell'A.G. n. 343 del 2025
Art. 41 (Formazione dell'odontoiatra)	Art. 41 (idem)
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
<p>3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:</p> <p>a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;</p> <p>b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;</p> <p>c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;</p> <p>d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;</p>	<p>3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:</p> <p>a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;</p> <p>b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;</p> <p>c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;</p> <p>d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;</p>

<p><i>Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania (D.Lgs. n. 206 del 2007)</i></p>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 2 dell'A.G. n. 343 del 2025
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.	e) un' adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo; f) un' adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.
4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.	<i>Identico</i>
Comma 5 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>

Articolo 3

(Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 3 modifica l'articolo 50 del [D.Lgs. n. 206 del 2007](#)¹¹ relativo alla **formazione di farmacista**.

La relazione illustrativa evidenzia che tale modifica deriva dallo studio sui farmacisti, che ha condotto all'individuazione dei progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri dell'UE e negli Stati EFTA¹², di cui non si tiene conto o non si tiene sufficientemente conto negli attuali requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE¹³.

In particolare, l'articolo in commento **sostituisce il comma 3** del citato **articolo 50 del D.Lgs. n. 206 del 2007**¹⁴, aggiungendo nel programma di formazione di farmacista l'acquisizione delle seguenti conoscenze e abilità:

- conoscenza della **farmacia clinica**, dell'**assistenza farmaceutica** e competenze relative all'applicazione pratica;
- conoscenze e abilità nell'ambito della **sanità pubblica** e delle sue ripercussioni sulla **promozione della salute** e sulla **gestione delle malattie**;
- conoscenze e abilità relative alla **collaborazione interdisciplinare**, alla **pratica interprofessionale** e alla **comunicazione**;
- conoscenza delle **tecnologie dell'informazione** e della **tecnologia digitale** e competenze relative all'applicazione pratica.

Si ricorda che in base al comma 2 del citato articolo 50 del D.Lgs. n. 206 del 2007 la formazione di farmacista ha una durata di almeno cinque anni che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS (Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti) equivalenti, e consiste in almeno quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una

¹¹ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

¹² L'EFTA (Associazione europea di libero scambio) conta attualmente quattro Paesi membri: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

¹³ Recepita con il D.Lgs. n. 206 del 2007, oggetto di modifica da parte dello schema di decreto in esame.

¹⁴ Recependo le modifiche apportate dall'articolo 1, num. 3), della direttiva (UE) 2024/782 all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.

università e sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Per una puntuale ricognizione delle modifiche introdotte dal presente articolo si veda il seguente testo a fronte.

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania (D.Lgs. n. 206 del 2007)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 3 dell'A.G n. 343 del 2025
Art. 50 (Formazione di farmacista)	Art. 50 (idem)
	[art. 3]
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
<p>3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:</p> <p>a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;</p> <p>b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;</p> <p>c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;</p> <p>d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;</p> <p>e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche.</p>	<p>3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:</p> <p>a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;</p> <p>b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;</p> <p>c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;</p> <p>d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;</p> <p>e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche;</p> <p>f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza</p>

<i>Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania (D.Lgs. n. 206 del 2007)</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 3 dell'A.G n. 343 del 2025
	<p>farmaceutica, nonché le competenze relative all'applicazione pratica;</p> <p><i>g)</i> conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;</p> <p><i>h)</i> conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;</p> <p><i>i)</i> conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.</p>

Articolo 4

(Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 4 modifica l'Allegato V al [D.Lgs. n. 206 del 2007](#)¹⁵ in riferimento ai **programmi di studio degli infermieri responsabili dell'assistenza generale**, degli **odontoiatri** e dei **farmacisti**.

L'articolo 4 stabilisce che all'Allegato V del citato D.Lgs. n. 206 del 2007¹⁶ sono apportate le seguenti modificazioni, riportate nell'**Allegato A** allo schema di decreto in esame:

- sostituzione del punto 5.2.1 della Sezione V.2, relativo al **programma di studi per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale**; in particolare, si segnala:
 - nella sezione relativa all'insegnamento teorico vengono inserite le teorie dell'assistenza incentrate sulla persona, la pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca, la sanità elettronica;
 - nella sezione relativa all'insegnamento clinico vengono aggiunti l'assistenza infermieristica nelle comunità, l'approccio incentrato sulla persona e la sanità elettronica.
- sostituzione del punto 5.3.1 della Sezione V.3, relativo al **programma di studi per gli odontoiatri**; in particolare, si segnala:
 - nella sezione relativa alle materie di base, vengono inserite la genetica e la medicina rigenerativa;
 - nella sezione relativa alle materie medico-biologiche e alle materie mediche generali, vengono aggiunte la sanità pubblica odontoiatrica e l'immunologia;
 - nella sezione relativa alle materie specificamente odontostomatologiche, vengono inserite: gestione di uno studio dentistico, gerodontologia, impiantologia orale, assistenza collaborativa interprofessionale, tecnologia digitale in odontoiatria.

¹⁵ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

¹⁶ Recepimento le modifiche apportate dall'articolo 1, num. 4), della direttiva (UE) 2024/782 all'Allegato V della direttiva 2005/36/CE.

- sostituzione del punto 5.6.1 della Sezione V.6, relativo al **programma di studi per farmacisti**; in particolare, si segnala l’inserimento delle seguenti materie:
 - patologia e patofisiologia;
 - genetica e farmacogenomica;
 - immunologia;
 - farmacia clinica;
 - assistenza farmaceutica;
 - farmacia sociale;
 - sanità pubblica, compresa l’epidemiologia;
 - pratica farmaceutica;
 - farmacoeconomia.

Articolo 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

■ L'**articolo 5** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 5** stabilisce che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'**attuazione** del decreto legislativo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

